

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE N. 62 del 30-05-2020

Oggetto: CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D:LGS. 267/2000 - MODIFICA DEGLI ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE PER PREVENIRE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID 19 E OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE QUANDO CONSENTITO.REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 61 DEL 29/05/2020.

IL SINDACO

Visto il DPCM del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Rilevato che:

- le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle misure di sicurezza;
- sono vietati gli assembramenti di persone in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID -19;

Rilevato che:

- per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state emanate numerose disposizioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ultima delle quali il DPCM del 17 maggio 2020;
- il predetto D.P.C.M. nonché il D.L. n. 33 del 16.05.2020, pur riducendo le pregresse limitazioni, mantiene il divieto di assembramento come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 è consentito ai sindaci adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza nei limiti dell'art. 1 comma 2 del citato Decreto che precisa alla lettera:

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti.

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17/05/2020;

Vista l' Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Ritenuto, pertanto, di dover porre in essere tutte le azioni necessarie per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e, nel contempo, contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine e salute pubblica;

Evidenziato che è necessario, a tutela della salute pubblica scongiurare i concreti rischi di una nuova diffusione dei contagi collegati alle descritte condotte, peraltro nell'attuale fase di aumentata mobilità e di una maggiore occasione di contatti sociali.

Ritenuto pertanto necessario:

- a) vietare la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto, dalle ore 22,00 alle ore 07.00 del giorno successivo;
- b) consentire la consumazione di alimenti e bevande a tutti i clienti che siano regolarmente seduti al tavolo di bar e ristoranti o che si apprestino ad effettuare la propria consumazione al banco nel rispetto del distanziamento previsto dalla normativa vigente;
- c) dove non sia possibile assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza di 1 metro, imporre l'obbligo al personale addetto alla somministrazione di alimenti e bevande dell'utilizzo di sistemi di protezione previsti dall'art. 3, commi 2 3 4, del DPCM del 17/05/2020 oltre che in tutti i casi di stazionamento nelle vie e piazze, fermo restando il divieto di assembramento;

Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. lgs 267/00, che legittimano il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Visto l'ordinamento AA.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991;

per i motivi esplicitati in premessa, con decorrenza dalle ore 22,00 del 30 maggio 2020 fino alle ore 24,00 del 31/07/2020, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID – 19,

Che su tutto il territorio comunale siano osservati i sotto indicati divieti:

-Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 22,00 alle ore 07,00 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, attività commerciali, esercizi di vicinato attività artigianali di asporto e distributori automatici;

rimane invece consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione, esclusivamente con servizio al tavolo;

-divieto di detenere e consumare dalle ore 22,00 alle ore 07,00 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico salvo servizi al tavolo dove tali aree siano in concessione;

laddove non sia possibile assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza, l'obbligo dell'utilizzo di sistemi di protezione previsti dall'art. 3, commi 2 - 3 - 4, del DPCM del 17/05/2020 per il personale che svolge attività di somministrazione e dove consentito dalle condizioni in tutti i casi di stazionamento nelle vie e piazze del centro cittadino, fermo restando il divieto di assembramento.

Viene confermato il disposto dalla lettera A) "relativa alla disciplina degli orari e delle modalità di svolgimento dell'attività di diffusione musicale" di cui all'Ordinanza Sindacale n. 13 del 10/02/2020.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 22,00 del 30 maggio 2020 alle ore 24.00 del 31 luglio **2020.**

La presente ordinanza revoca l'Ordinanza Sindacale n. 61 del 29/05/2020.

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento relative alla gestione dell'emergenza sanitaria legate alla diffusione della sindrome da Covid-19 di cui al presente atto, è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020, e ss.mm.ii., salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa da 400,00 a 3.000,00 euro così come previsto dall'art. 4 comma 1° del Decreto Legge n.19/2020 convertito in legge n. 35/2020 tanto per agli avventori quanto per i trasgressori, per quest'ultimi, peraltro, è prevista anche la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

Le restanti ulteriori trasgressioni alla presente ordinanza saranno invece punite con la sanzione amministrativa entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della

violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla normativa anzidetta per l'importo di euro 400,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981. n. 689 tanto per gli avventori quanto per i trasgressori.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

-Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale con indirizzo: www.comune.capodorlando.me.it e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente.

Che l'Ufficio Affari generali trasmetta copia della presente ordinanza:

- -Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- -Al Comando Stazione Carabinieri di Capo d'Orlando;
- -Al Commissariato P.S. di Capo d'Orlando;
- -Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Capo d'Orlando;
- -All'Asp di S. Agata Militello;
- -Al Presidio del 118 di Sant'Agata di Militello;
- -All'Ill.mo Prefetto di Messina;
- -Al Presidente della Regione Siciliana;
- -All'Assessorato Regionale della Salute:
- -Alla Città Metropolitana di Messina;

Il Sindaco

F.to Dott. Ingrilli' Francesco (Sottoscritto con Firma Digitale)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993. Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune.

Il Messo Notificatore

F.to Sig. Micale Cono